

Fédération Européenne de Boules E.T.S.

siglabile “F.E.B.”

Statuto

Articolo 1 – Denominazione e sede

Si costituisce, ai sensi della Legge n. 106/2016 e del dlgs n. 117 del 03.07.2017, tra le federazioni dei paesi europei, una Federazione a carattere Europeo, denominata **Federazione Europea Bocce (Fédération Européenne De Boules)** siglabile “F.E.B.”

La F.E.B. è costituita nell’ambito della Confédération Mondiale du Sports des Boules (C.M.S.B) e della Fédération Internationale de Boules (F.I.B.), e da queste riconosciuta.

La F.E.B. inoltre è parte, come componente fondante della Confédération Européenne Sports de Boules, in breve, «C.E.S.B.».

Essa è costituita da tutte le Federazioni Europee che sono riconosciute dalla Fédération Internationale de Boules (F.I.B.).

La Federazione ha sede legale in Italia, in Piazza Tzamberlet numero 5 nel Comune di Aosta (AO).

La sede legale della F.E.B. si troverà presso il luogo indicato dal suo Presidente pro-tempore. Viene stabilita ed, all’occorrenza, trasferita in qualsiasi altro luogo su decisione del Presidente in carica.

Articolo 2 - Lingue Ufficiali

Le lingue ufficiali sono l’Italiano, il Francese, l’Inglese ed il Croato.

Articolo 3 - Scopo

La Fédération Européenne de Boules (F.E.B.) non ha scopo di lucro e ha come scopi e finalità:

- 1. Promuovere una politica per lo sport delle bocce del “Volo” a livello Europeo**, con l’obiettivo di far riconoscere lo sport delle bocce sul continente Europeo, anche nelle competizioni multidisciplinari nonché far diventare lo sport delle bocce una disciplina Olimpica; realizzare una più stretta collaborazione tra le Federazioni Europee di Bocce di Specialità (Pétanque - Raffa – Volo) anche attraverso l’adesione alla C.E.S.B. ed alla Fédération Internationale de Boules (F.I.B.)
- 2. Incoraggiare l’organizzazione** di concorsi continentali aperti a tutte le federazioni affiliate. Organizzare Campionati Internazionali denominati “Campionati Continentali”, aperti a tutte le Federazioni affiliate sviluppando tutte le possibili discipline e le attività delle bocce, con particolare attenzione al mondo Paralimpico ed alla pratica del Beach Bocce.
- 3. Porre in essere, a questo scopo una politica sportiva:**
 - basata sui principi dell’organizzazione olimpica internazionale sanciti negli atti ufficiali che regolano l’attività del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.);

- che **promuova** presso le autorità pubbliche e sportive internazionali e nazionali i valori umani e sociali quali patrimonio fondamentale e connaturati alla pratica dello sport delle bocce e che si estrinsecano nello spirito di fraternità e solidarietà umana, esistente tra gli individui e i popoli, quali elementi caratterizzanti l'organizzazione delle competizioni sportive;
- idonea a valorizzare, in materia di preparazione psico-fisica dello sport delle bocce, le componenti tecniche delle competizioni e l'autodisciplina;
- idonea a valorizzare l'interesse per lo sport delle bocce da parte delle autorità sportive dell'opinione pubblica e, in particolare, dei mass media che utilizzano la lingua scritta, le lingue veicolari, la televisione ed il Web;
- grazie alla quale la F.E.B. affermi la sua volontà e determinazione a perseguire incessantemente la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con tutte le organizzazioni sportive ed a promuovere l'etica, il fair play e la salute degli atleti;
- una politica sportiva idonea a sviluppare e valorizzare lo sport delle bocce a favore delle donne e dei giovani, dei diversamente abili e delle categorie socialmente deboli;
- che tenga conto della tutela dell'ambiente;
- promuovere scambi tecnici tra i membri delle Federazioni Nazionali anche attraverso l'organizzazione di seminari specificamente destinati agli allenatori, ai tecnici ed arbitri.

La F.E.B. è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Essa si ispira allo spirito olimpico internazionale ed accetta i regolamenti e le disposizioni che regolano il Comitato Internazionale Olimpico, la C.M.S.B., la F.I.B. Internazionale e la C.E.S.B.

Articolo 4 – Durata

La durata della Fédération Européenne de Boules (F.E.B.) è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Congresso convocato in seduta straordinaria.

Articolo 5 – Organi

Gli Organi sociali sono:

- A. Il Congresso
- B. Il Comitato di Direzione
- C. Le Commissioni

Articolo 6 - Congresso

Il Congresso è l'organo supremo della F.E.B. ed è formato dai rappresentanti delle Federazioni Nazionali affiliate.

Il Congresso può essere convocato in seduta "ordinaria" o "straordinaria".

Le delibere del Congresso, sia ordinario che straordinario, verranno approvate con il voto diretto, o per delega, a maggioranza semplice.

Il Congresso ordinario si riunisce ogni due anni, anche in videoconferenza, in linea di principio durante i Campionati Europei Senior, deliberando sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Congresso convocato in via ordinaria delibererà sugli atti dell'attività ordinaria e sull'operato del Presidente e del Comitato di Direzione.

Il Congresso straordinario potrà essere convocato, anche in video conferenza, su richiesta del Presidente, del Comitato di Direzione, dalla maggioranza delle Federazioni membri o per delibera del Congresso Ordinario.

Il Congresso straordinario esercita tutte le competenze che non sono conferite specificamente ad altri organi ed in particolare:

1. approvazione delle modifiche allo Statuto;
2. decide lo scioglimento della Federazione e sulla destinazione dei beni;

Il Congresso, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, delibera validamente solo con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Federazioni affiliate. Le delibere del Congresso sono definitive e senza appello.

Le questioni di ordine diverso dovranno essere segnalate verbalmente all'apertura della riunione e poste in discussione e votazione al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Modalità di convocazione:

Il Congresso sia ordinario che straordinario, potrà essere convocato con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica) fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio della Federazione Nazionale di appartenenza, e dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno.

Articolo 7 - Comitato di Direzione

La Fédération Européenne de Boules (F.E.B.) è amministrata da un Comitato di Direzione composto da:

1. Il Presidente;
2. Due Vice Presidenti;
3. Cinque consiglieri, in rappresentanza di entrambi i generi.
4. Un Segretario Generale;
5. Un Tesoriere Generale.

Il Presidente rimane in carica per quattro anni (periodo olimpico).

Il Presidente, avrà la facoltà di scegliere il Segretario Generale ed il Tesoriere Generale.

I mandati sono rinnovabili per non più di due volte.

Il Presidente è responsabile del funzionamento della F.E.B ed, inoltre, la rappresenta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; ne avrà la rappresentanza legale ed in giudizio nei confronti dei terzi.

In caso di assenza o impedimenti, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano.

Il Segretario Generale vigila sulla preparazione delle riunioni del Comitato di Direzione e sull'esecuzione delle relative delibere. Predispose i verbali delle deliberazioni e ne assicura la conservazione. Redige ed inoltra tutta la corrispondenza necessaria.

Il Tesoriere Generale è responsabile della gestione finanziaria della Federazione. Effettua tutti i pagamenti e sollecita ed incassa tutte le somme. Tiene la contabilità regolare di tutte le operazioni.

Il Comitato di Direzione si riunisce su convocazione scritta del Presidente nella data e nel luogo da questi stabilito.

Il Presidente può convocare in via straordinaria il Comitato di Direzione.

Deve, in ogni caso, riunirlo almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda un numero di membri non inferiore alla maggioranza dei suoi componenti. In questo secondo caso, il Comitato di Direzione deve essere riunito in via straordinaria entro i tre mesi successivi.

Il Comitato di Direzione delibera validamente soltanto se sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Un membro impossibilitato a partecipare può delegare un altro membro. Non è possibile ricevere più di una delega.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati.

I voti sono espressi per alzata di mano, a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da un terzo dei membri presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà preponderante. Se lo scrutinio è segreto, in caso di parità dei voti, il Presidente è tenuto a rendere noto il suo voto che è preponderante.

Le deliberazioni sono riportate nei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della sessione.

Il Comitato di Direzione è investito dei poteri più ampi per amministrare la Federazione. Può nominare commissioni speciali e/o delegati speciali per svolgere missioni specifiche.

Ogni Federazione Nazionale dovrà sostenere le spese dei propri membri nominati ed eletti nella FEB per consentire loro di ottemperare agli incarichi ad essi assegnati ed ai loro ruoli istituzionali.

Modalità di convocazione:

Il Comitato di Direzione sia ordinario che straordinario, potrà essere convocato con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica) fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio della Federazione Nazionale di appartenenza.

Le riunioni del Comitato di Direzione saranno comunque ritenute valide in presenza del Presidente e di tutti i Consiglieri anche senza le formalità di convocazione di cui sopra.

Articolo 8 - Commissioni

Le commissioni, nel numero e nella composizione, potranno essere istituite dal Comitato di Direzione, che ne stabilirà anche le competenze.

Spetterà esclusivamente al Comitato di Direzione valutarne l'utilità ed eventualmente revocarle.

Articolo 9 - Modifica dello statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere deliberate soltanto al Congresso Straordinario

Articolo 10 - Partecipanti al Congresso

Partecipano al Congresso, sia ordinario che straordinario:

1. Le Federazioni affiliate alla F.E.B. che saranno rappresentate dal Presidente o da un suo delegato, munito di una delega firmata dal Presidente, correlata dal documento d'identità del soggetto delegante; al delegato non potranno essere rilasciate deleghe da altre nazioni che non sia quella di appartenenza;
2. I componenti del Comitato di Direzione;
3. Il Presidente della F.I.B. o un suo rappresentante.

Il Presidente della F.E.B. potrà invitare ai lavori del Congresso delle autorità sportive e/o politiche.

Il Comitato di Presidenza del Congresso è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Generale della F.E.B. (o dai loro rispettivi supplenti); esso verificherà esclusivamente la regolare costituzione e lo svolgimento del Congresso. I membri del Comitato di Presidenza non dovranno, in alcun caso, fare parte delle delegazioni nazionali.

Al Congresso ogni Federazione nazionale aderente alla F.E.B. ha diritto ad un voto, espresso dal Presidente o dal suo delegato.

Ogni Presidente potrà essere portatore di una delega, firmata dal Presidente delegante, al voto.

Articolo 11 - Elezione del Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è sempre rinnovato nel corso del Congresso Ordinario tenutosi durante i Campionati Europei o mondiali che si svolgono nel primo anno del ciclo olimpico o, straordinariamente a

seguito delle dimissioni del Presidente F.E.B. o della maggioranza dei suoi membri, o come risultato della sfiducia votata dal Congresso, con i seguenti termini:

1. Tutti i componenti del Comitato di Direzione saranno eletti a scrutinio segreto. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti. In caso di parità per l'attribuzione dell'ultimo posto (o degli ultimi posti), si ricorrerà al ballottaggio;
2. I candidati alle cariche elettive dovranno essere proposti dalle rispettive Federazioni Nazionali almeno 30 giorni prima del Congresso elettivo. In caso di assenza di candidature per la carica di Presidente entro i termini sopraindicati, le candidature alla carica di Presidente, potranno essere formulate durante lo svolgimento dell'assemblea elettiva.
3. I componenti di una stessa Federazione non potranno ricoprire più di due posti all'interno del Comitato di Direzione.
4. Si procederà a votazioni separate per le cariche di:
 - a. Presidente;
 - b. Vice Presidenti;
 - c. Consiglieri.
5. Gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere Generale vengono assegnati dal Presidente a seguito del parere favorevole delle loro Federazioni di appartenenza.

In caso di dimissioni di componenti eletti nel Comitato di Direzione, che non ne rappresentino la maggioranza, essi potranno essere sostituiti; subentreranno alla carica i soggetti non eletti dal Congresso in base ai voti ottenuti.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Comitato di Direzione, l'assente sarà considerato dimissionario d'ufficio ed il Segretario Generale provvederà a darne apposita comunicazione all'interessato.

Articolo 12 - Amministrazione finanziaria della F.E.B.

La F.E.B. gestirà le proprie finanze in modo totalmente autonomo.

Le risorse finanziarie annuali della F.E.B. possono pervenire da:

1. Quote associative
2. Contributi delle Federazioni affiliate;
3. Donazioni o lasciti ed erogazioni liberali;
4. Sovvenzioni da tutte le fonti;
5. Ricavi da eventi organizzati
6. Merchandising di prodotti legati alla propria immagine;

7. Accordi di partenariato;
8. Ogni entrata legale autorizzata dal Congresso e dalla normativa vigente nel paese in cui pro-tempore dimora la sede legale.

Articolo 13 - Disciplina

Dovesse una Federazione essere esclusa dalla F.I.B., per qualsiasi ragione, essa sarà automaticamente esclusa dalla F.E.B.

La F.E.B. eserciterà la propria autorità in quelle competizioni Europee che ricadono sotto la propria responsabilità.

Se un tesserato viola i regolamenti durante una competizione continentale, la F.E.B. notificherà l'infrazione alla Federazione di appartenenza. Detta Federazione sarà quindi responsabile di comminare le sanzioni richieste dallo Statuto o dai vari regolamenti.

Se una Federazione viola i regolamenti, il suo Presidente sarà convocato davanti al Comitato di Direzione che assumerà per la circostanza il ruolo di Commissione Disciplinare, nel caso tale Commissione non sia costituita.

Articolo 14 - Lotta al doping

Le disposizioni del Codice Mondiale Anti-Doping saranno applicate integralmente a tutte persone e a tutte le competizioni che si svolgono sotto l'autorità della F.E.B.

Controlli antidoping possono essere eseguiti durante le competizioni che si tengono sotto l'autorità della F.E.B.

Articolo 15 – Rendiconto

1. Il Comitato di Direzione redige annualmente, il bilancio/rendiconto economico finanziario della Federazione e la relazione che lo accompagna, al fine di rappresentare la situazione economica finanziaria in modo veritiero e corretto, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
2. Ad ogni Congresso, il Comitato di Direzione, redigerà un bilancio/rendiconto preventivo biennale ed una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione del Congresso.
3. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
4. Il bilancio/rendiconto, sarà a disposizione di tutti gli associati, presso la sede legale.
5. Per quanto concerne l'approvazione del bilancio/rendiconto annuale, le Federazioni affiliate riceveranno dal Presidente e dal Comitato di Direzione il fascicolo contenente il bilancio/rendiconto dell'esercizio precedente e la relazione di accompagnamento entro il 30 di aprile di ogni anno, al quale dovranno inviare la loro approvazione scritta, entro 60 giorni dal ricevimento; in assenza di risposta il bilancio/rendiconto e la relazione di accompagnamento si intenderà approvato, ed il Congresso in seduta ordinaria, lo ratificherà alla prima riunione successiva. Qualora il

bilancio/rendiconto e la relazione di accompagnamento non venisse approvato dalla maggioranza delle Federazioni affiliate, il Presidente o il Comitato di Direzione dovranno convocare il Congresso ordinario entro e non oltre il 31 ottobre.

Articolo 16 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Comitato di Direzione, dai contributi di Federazioni, Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni ed erogazioni liberali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Federazione.
2. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 18 – Sedi periferiche

Il Comitato di Direzione, in seduta ordinaria, potrà costituire delle sedi periferiche nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 19 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Federazione ed i propri associati saranno regolate da un apposito Collegio Arbitrale nominato secondo le regole previste dalla Fédération Internationale de Boules a cui si fa espresso riferimento.

Articolo 20 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Federazione si applicheranno le leggi vigenti in materia nel paese in cui, in quel momento, la Federazione avrà la propria sede legale.
2. Il Congresso, in seduta straordinaria, all'atto di scioglimento della Federazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Federazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra Federazione/associazione internazionale che persegue finalità sportive o comunque finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni le norme di legge, previste nel paese in cui la Federazione ha la propria sede legale, degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Internazionali a cui la Federazione sarà affiliata.